

SEZIONE PRIMA

Statuto, leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 18 novembre 2025, n. 9

“Regolamento per il servizio di vigilanza venatoria volontaria”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1715 del 10/11/2025 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:**Art. 1****Principi generali**

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria viene attribuita dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 112/98 e dell’articolo 42 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2017 n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), di seguito legge regionale.
2. La Regione, tramite il presente Regolamento, determina le modalità per l’attribuzione e il rinnovo della qualifica di “guardia venatoria volontaria” ai cittadini di età non superiore a 75 anni aderenti ad una associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, disposti a prestare attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi della legge regionale n. 59/2017 per il tramite dell’associazione cui aderiscono e che, avendone i requisiti, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica.
3. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l’attività di vigilanza delle guardie venatorie volontarie il cui coordinamento spetta alla Regione.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) servizio volontario di vigilanza venatoria: l’insieme delle attività di vigilanza venatoria delle guardie volontarie coordinate dal personale del presidio provinciale competente del Nucleo di Vigilanza Ambientale, afferente alla Sezione Regionale di Vigilanza, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 e delle previsioni del presente regolamento;
 - b) guardia venatoria volontaria (di seguito anche GVV): la persona fisica, appartenente ad una delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ai sensi dell’art. 34 della Legge 157/1992, ad una

delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o ad una delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria riconosciuta dalla Sezione Regionale di Vigilanza secondo le previsioni del presente regolamento ed in ossequio al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

- c) Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia (di seguito anche NVA): il Nucleo è composto dal personale di vigilanza proveniente dalle ex Polizie Provinciali e afferente alla Sezione Regionale di Vigilanza istituita con legge regionale n. 37/2015.

Art. 3

Requisiti per l'ottenimento della qualifica di guardia venatoria volontaria

1. La qualifica di guardia venatoria volontaria può, su richiesta, essere attribuita, ai sensi dell'articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali) a coloro che abbiano frequentato lo specifico corso di qualificazione di cui all'articolo 41, comma 4, della legge regionale n. 59/2017 e conseguito l'attestato di idoneità previo superamento dell'esame scritto e orale di cui al successivo articolo 8, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 8, della legge regionale.
2. Il soggetto per il quale viene richiesta l'attribuzione della qualifica di GVV deve possedere i seguenti requisiti ulteriori:
 - a) avere cittadinanza italiana o essere cittadino dell'Unione Europea con residenza in Italia;
 - b) avere la maggiore età e non aver superato i 75 anni;
 - c) essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - d) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per delitti ovvero per reati che possono avere in qualche modo attinenza con lo svolgimento delle funzioni di guardia venatoria volontaria;
 - e) non aver commesso violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria nei cinque anni precedenti la richiesta della qualifica;
 - f) essere in possesso dell'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività di guardia volontaria;
 - g) essere membro di un'associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale di cui all'art. 27 della legge 157/1992, come modificato dal D.L. 15 maggio 2024 n. 63, convertito dalla Legge 12 Luglio 2024, n. 101, ed essere iscritto nel Registro dei volontari non occasionali della medesima associazione secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 ottobre 2021 "Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli".
3. L'aspirante all'ottenimento della qualifica di GVV deve inoltre essere in possesso del requisito di buona condotta da accertarsi da parte della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale sulla scorta dei seguenti elementi:
 - a) eventuali carichi e pendenze penali;
 - b) eventuali condanne definitive per la commissione di contravvenzioni penali in violazione delle normative regolanti l'attività venatoria e la salvaguardia dell'ambiente ancorché estinte a seguito di oblazione;
 - c) informazioni di polizia fornite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 4

Presentazione dell'istanza

1. L'istanza per l'attribuzione della qualifica di GVV può essere avanzata da una associazione venatoria, agricola

e di protezione ambientale nazionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157 del 1992, come modificato dal D.L. 15 maggio 2024 n. 63, convertito dalla Legge 12 Luglio 2024, n. 101, nel seguito Associazione.

2. L'istanza per l'ottenimento della qualifica è presentata a cura dell'Associazione, è redatta sulla base della modulistica resa disponibile telematicamente dalla Regione, è sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione richiedente e, per ratifica e conferma, dal membro dell'associazione interessato all'ottenimento della qualifica ed è trasmessa a mezzo pec alla Sezione Regionale di Vigilanza. L'istanza contiene i dati anagrafici di entrambi i sottoscrittori e deve essere corredata dai seguenti allegati:
 - a) fotocopie dei documenti di identità dei sottoscrittori, in corso di validità;
 - b) copia dello stralcio del registro degli aderenti all'associazione previsto dal Codice del Terzo settore;
 - c) certificato anamnestico del medico curante;
 - d) certificato rilasciato dall'ASL di residenza attestante l'idoneità psicofisica o copia conforme all'originale dell'autorizzazione al porto d'armi;
 - e) attestato di idoneità al corso di qualificazione di cui all'articolo 41, comma 6, della legge regionale n. 59/2017;
 - f) certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti rilasciati dalla competente Autorità Giudiziaria aventi data non anteriore di 30 giorni alla presentazione dell'istanza;
 - g) autocertificazione del soggetto interessato all'ottenimento della qualifica con cui dichiara la disponibilità ad offrire la propria opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto del presente regolamento regionale nonché l'assenza di conflitti di interesse allo svolgimento del servizio quale GVV della regione Puglia;
 - h) dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 5

Termine di avvio del procedimento

1. Il procedimento di attribuzione della qualifica di GVV decorre dalla data di ricevimento dell'istanza, da presentarsi a mezzo pec all'indirizzo della casella istituzionale della Sezione regionale di vigilanza.
2. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente regolamento.
3. Il procedimento è avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze pervenute. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la Regione verifica la completezza formale della documentazione e comunica al richiedente ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni l'avvio del procedimento ovvero la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione; in tal caso l'associazione ha ulteriori 30 giorni per completare la documentazione, decorsi inutilmente i quali l'istanza si intende automaticamente decaduta.
4. Trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che l'amministrazione ne abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.

Art. 6

Durata del procedimento e provvedimento di attribuzione

1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso di accoglimento dell'istanza e attribuzione della qualifica di GVV, oppure di rigetto dell'istanza, da adottarsi entro giorni 90 decorrenti dall'inizio del procedimento, fatte salve le sospensioni di cui all'articolo 5 e di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Il termine finale del procedimento resta sospeso durante il tempo necessario all'acquisizione delle informazioni da richiedersi per legge o regolamento ad altra pubblica Amministrazione, a far data dall'invio della richiesta dell'informativa.
3. Il termine finale può essere prorogato per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento

dell'istruttoria. In tal caso il responsabile fornisce apposita comunicazione all'indirizzo pec dell'associazione, indicando le ragioni della proroga e il nuovo termine entro cui verrà adottato l'atto.

4. Il provvedimento di attribuzione della qualifica assume la forma di determinazione del Dirigente della Sezione Regionale di Vigilanza ed è tempestivamente trasmesso alla Prefettura e alla Questura competenti per territorio e alle strutture regionali competenti.
5. L'efficacia del provvedimento di attribuzione della qualifica resta subordinata alla presentazione, entro 30 giorni dalla notifica a mezzo pec all'associazione, di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalla guardia venatoria volontaria in occasione o a causa del servizio svolto e di una polizza assicurativa infortuni e caso morte a favore della Guardia giurata volontaria a mente dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
6. L'attribuzione della qualifica di GVV ha validità di anni tre dalla data del provvedimento di rilascio ed è rinnovabile.
7. Il riconoscimento della qualifica di GVV non attribuisce la qualifica di agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria né di agente ausiliario di Pubblica Sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Art. 7

Rinnovo dell'attribuzione

1. L'attribuzione della qualifica di GVV è rinnovabile ogni tre anni, previa presentazione di istanza di rinnovo corredata dai documenti di cui all'articolo 3.
2. L'istanza di rinnovo va presentata almeno 90 giorni prima della scadenza del provvedimento di attribuzione.
3. Il rinnovo triennale dell'attribuzione è disposto con determinazione dirigenziale della Sezione regionale di Vigilanza.
4. Per ottenere il rinnovo, la GVV deve aver effettuato 120 ore annue di servizio effettivo nel triennio di validità del provvedimento in scadenza ovvero almeno di 10 ore di servizio al mese.
5. L'efficacia del provvedimento di rinnovo resta subordinata alla presentazione all'associazione, entro 30 giorni dalla notifica a mezzo pec, dell'avvenuto aggiornamento o rinnovo della polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi e della polizza assicurativa infortuni e caso morte a favore della guardia giurata volontaria di cui all'articolo 6 comma 5.
6. A coloro che abbiano trasferito la propria residenza in Puglia e siano già in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria rilasciata nella regione di provenienza, è riconosciuto il rinnovo subordinatamente alla partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalle Associazioni del settore sotto il controllo della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e al documentato svolgimento di servizio effettivo in misura non inferiore a quella indicata al comma 4.
7. Nelle more dell'attivazione da parte della Regione Puglia di appositi corsi per il servizio di vigilanza venatoria volontaria, i cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria possono svolgere le funzioni di vigilanza previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalle Associazioni del settore sotto il controllo della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale.

Art. 8

Esame d'idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria

1. A seguito di svolgimento del corso di qualificazione di cui all'articolo 41, commi 4 e 6, della legge regionale n. 59/2017, l'associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale nazionale, ai sensi dell'art. 27 della legge 157 del 1992, come modificato dal DL 15 maggio 2024 n. 63, convertito dalla Legge 12 Luglio 2024 n. 101, può avanzare istanza di partecipazione all'esame di idoneità per il proprio membro iscritto.
2. L'istanza, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione richiedente e, per ratifica e conferma, dal membro dell'associazione aspirante alla qualifica di GVV, è trasmessa a mezzo pec alla Sezione Regionale di Vigilanza. L'istanza contiene i dati anagrafici di entrambi i sottoscrittori e deve essere corredata dai

seguenti allegati:

- a) certificato di residenza del candidato;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'aspirante guardia, redatta sulla base della modulistica resa disponibile telematicamente dalla struttura regionale competente e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
 - c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione alle spese di esame dell'importo fissato.
3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Regione Puglia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato con la determinazione direttoriale di cui al comma 4 in misura non superiore a euro 50.
 4. Il candidato consegue l'idoneità alla qualifica a seguito di superamento dell'esame pubblico scritto e orale tenuto dinanzi alla commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità per la qualifica di guardia venatoria volontaria istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, su proposta della Sezione Regionale di Vigilanza d'intesa con la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e nominata con provvedimento congiunto dei Direttori dei Dipartimenti competenti in materia di caccia e foreste e di ambiente. Con la medesima determinazione direttoriale sono definite la composizione della commissione d'esame, garantendo in essa la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste, la sua articolazione territoriale e le modalità di funzionamento.
 5. Gli esami sono articolati in una prova scritta e, per gli idonei, in una successiva prova orale nelle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
 - c) armi e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e) norme di pronto soccorso;
 - f) procedura amministrativa sanzionatoria di cui alla L. 689/1981;
 - g) elementi di diritto penale e procedura penale.
 6. Il superamento di entrambe le prove di esame comporta il rilascio dell'attestato di idoneità.

Art. 9

Svolgimento delle prove d'esame

1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che superano la prova scritta consistente in un questionario di trenta domande a risposta multipla e nella compilazione di un verbale di contestazione in materia venatoria, così come predisposti dalla commissione d'esame.
2. Qualora commetta oltre tre errori, il candidato dovrà ripetere la prova scritta non prima che siano trascorsi tre mesi. Ai fini della presente disposizione le omesse risposte equivalgono ad errori.
3. Superata la prova scritta, il candidato deve dimostrare, nel corso di un colloquio con la commissione d'esame, di aver una buona conoscenza di tutte le materie d'esame e superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna stanziale e migratoria cacciabile con le relative modalità di caccia.
4. La commissione esprime la propria valutazione di idoneità collegialmente. L'attestato di idoneità viene rilasciato a firma del presidente e del segretario della commissione.
5. La valutazione della commissione è definitiva e inappellabile.
6. Il candidato non idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di tre mesi.

Art. 10

Registro delle guardie venatorie volontarie

1. È istituito presso la Sezione Regionale di Vigilanza, che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica

ed informatica senza nuove o maggiori spese, il registro delle guardie venatorie volontarie della Regione Puglia avente funzione meramente ricognitiva. Nel registro sono annotati:

- a) i dati anagrafici delle GVV;
- b) gli estremi dell'atto di attribuzione della qualifica;
- c) il numero di matricola;
- d) le eventuali sospensioni o cessazioni dal servizio;
- e) l'associazione di appartenenza;
- f) i titoli e i corsi di formazione o aggiornamento;
- g) il numero di ore annue dedicate all'attività di volontariato;
- h) le polizze assicurative di cui al comma 5 degli articoli 6 e 7 e relative scadenze;
- i) le eventuali sanzioni disciplinari irrogate ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento.

2. Il registro è aggiornato con cadenza semestrale.

Art. 11

Coordinamento e organizzazione delle GVV

1. La Sezione regionale di Vigilanza della Regione Puglia, nel rispetto dell'autonomia delle Associazioni di appartenenza, coordina il servizio volontario di vigilanza delle GVV attraverso i Responsabili dei Presidi territoriali NVA, al fine di garantire il rispetto delle norme vigenti nei singoli ambiti territoriali di caccia ed una costante ed ordinata attività di vigilanza e di pronto intervento nell'eventualità di emergenze ambientali.
2. Le GVV sono organizzate in un unico raggruppamento per ciascun ambito territoriale di caccia (ATC) mediante la predisposizione di programmi distinti per ciascuna area di intervento, nei quali sono indicate le priorità, il numero degli CVV e le associazioni coinvolte.
3. Ciascun raggruppamento territoriale è composto da un numero di GVV che non può eccedere il doppio della consistenza numerica dei componenti del Presidio NVA territorialmente competente.
4. La composizione del raggruppamento territoriale deve garantire la partecipazione e la rotazione di tutte le guardie venatorie volontarie afferenti alle Associazioni dell'ambito territoriale di riferimento.
5. I funzionari responsabili dei Presidi del Nucleo di Vigilanza Ambientale territorialmente competenti, su indicazione dei membri del raggruppamento territoriale interessato, nominano con apposito atto un Responsabile ed un Vice responsabile del raggruppamento per la durata di un anno.
6. I compiti del Responsabile del raggruppamento sono:
 - a) organizzare, su base quindicinale, i servizi occorrenti alla realizzazione dei programmi di intervento: l'organizzazione reca nel dettaglio l'indicazione del luogo, dell'orario di inizio e fine servizio, e ne dà preventiva comunicazione al Responsabile provinciale del Presidio del Nucleo di Vigilanza Ambientale;
 - b) ricevere per il tramite delle associazioni di appartenenza la disponibilità, di norma quindicinale, delle GVV a svolgere i servizi di vigilanza; le associazioni partecipanti all'attività di vigilanza si impegnano a garantire lo svolgimento dei programmi loro assegnati su tutto il territorio provinciale, prevedendo anche la sostituzione delle guardie interessate in caso di impedimento;
 - c) verificare il rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento segnalando al funzionario responsabile del Presidio NVA territorialmente competente le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti, unitamente alle proprie osservazioni;
 - d) ricevere, tramite le associazioni, i rapporti di servizio, verificarli, vistarli e inoltrarli settimanalmente al funzionario responsabile del Presidio NVA richiedendo, se necessario, eventuali accertamenti ulteriori;
 - e) rappresentare il raggruppamento nelle riunioni istituzionali, ove richiesto, e partecipare agli incontri e alle riunioni indette dalla Sezione regionale di Vigilanza.
7. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo sono indirizzate all'indirizzo pec istituzionale della Sezione Regionale di Vigilanza.

Art. 12**Natura e compiti del servizio di vigilanza venatoria volontaria**

1. Il servizio di vigilanza venatoria volontaria svolto dalle GVV è reso a titolo personale, spontaneo e gratuito tramite l'associazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro; esso in nessun caso può dar luogo ad un rapporto di lavoro e ad altra pretesa verso l'amministrazione regionale.
2. Le guardie venatorie volontarie, nel rigoroso rispetto dei limiti dei poteri attribuiti dalle disposizioni vigenti e dell'ambito territoriale assegnato, esercitano la vigilanza sull'applicazione della L.R. 59/2017 e dei regolamenti da essa previsti, secondo quanto previsto dagli articoli 43 e ss. della medesima legge, nel rispetto delle previsioni del presente regolamento.
3. Durante l'espletamento dei loro compiti le GVV rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale, svolgono funzioni di Polizia Amministrativa ed esercitano i poteri di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 redigendo i conseguenti verbali di riferimento per le violazioni previste dalla normativa statale e regionale in materia venatoria e dal testo unico di P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635.
4. La qualifica di guardia venatoria volontaria non attribuisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria né di agente ausiliario di pubblica sicurezza come stabilito dalla normativa statale. Le GVV pertanto non possono operare alcun tipo di perquisizione (ad esempio di autoveicoli o immobili) né sequestro amministrativo cautelare di armi, fauna e mezzi di caccia né rilevare alcun illecito di natura penale, dovendo in questi casi chiedere l'intervento degli organi di polizia.
5. Le associazioni di appartenenza sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro delle GVV, della prevenzione e protezione dai rischi, della sorveglianza sanitaria, della formazione, informazione e addestramento dei propri iscritti, nonché della dotazione di eventuali dispositivi di protezione individuali.
6. Il servizio di vigilanza venatoria volontaria può ricomprendere anche lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) fornire agli utenti indicazioni per la tutela del territorio e delle sue risorse faunistiche, nonché informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della natura, del paesaggio e dell'ambiente;
 - b) dare supporto all'azione istituzionale svolta dagli organi competenti per la gestione programmata del territorio a fini faunistico-ambientali, mediante la partecipazione ad operazioni di censimento, cattura ed immissione della fauna selvatica;
 - c) recuperare la fauna selvatica ferita o inabile e consegnarla ai centri di recupero autorizzati;
 - d) supportare le attività di competenza regionale di delimitazione, attraverso tabellazione, di aree protezionistiche ovvero di zone di ripopolamento e cattura;
 - e) collaborare nell'attuazione di programmi e progetti didattici educativi e culturali di iniziativa regionale.

Art. 13**Svolgimento del servizio**

1. Il servizio di vigilanza è svolto da pattuglie composte da un minimo di tre GVV. Ogni pattuglia ha un responsabile al quale competono le decisioni in ordine agli itinerari ed alle modalità di espletamento del servizio.
2. Quando le GVV affiancano un operatore del Nucleo di Vigilanza Ambientale, quest'ultimo ricopre il ruolo di responsabile.
3. I singoli servizi, di norma, hanno una durata minima di due ore consecutive.
4. I servizi sono svolti indossando l'uniforme o altri simboli di riconoscimento entrambi preventivamente approvati ai sensi dell'art. 254 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 che devono essere comunque di colore diverso da quelle degli operatori del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.
5. Se l'associazione di appartenenza non fornisce l'uniforme sopra descritta, le guardie volontarie devono

indossare un corpetto di colore verde militare con la dicitura, ben visibile, di “guardia venatoria volontaria” e il nome dell’associazione di appartenenza e un berretto verde con visiera recante lo stemma dell’associazione e la dicitura “guardia venatoria volontaria”, anche essi debitamente approvati ai sensi dell’art. 254 del R.D. del 6 maggio 1940 n. 635.

6. La Sezione regionale di vigilanza controlla lo svolgimento del servizio per un numero di ore non inferiore a quelle necessarie al mantenimento della qualifica in riferimento all’anno solare o porzioni di esso.
7. I servizi effettuati al di fuori delle modalità previste dal presente Regolamento non sono computati ai fini del conseguimento del monte ore necessario per il rinnovo della qualifica.
8. Le associazioni devono attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:
 - vige l’obbligo per la guardia venatoria volontaria adibita al servizio di vigilanza di indossare il distintivo e l’eventuale uniforme di cui al comma 4 o, in mancanza, al comma 5;
 - è vietato indossare od esibire fregi, distintivi, mostrine e gradi simili a quelli di corpi militari e/o civili;
 - i tesserini, anche ad uso interno, non devono riportare diciture relative a qualifiche giuridiche;
 - la denominazione dell’associazione è riportata nella sua interezza e consequenzialità nei distintivi, nei capi dell’uniforme dove la stessa viene apposta, con divieto di porre in maggiore risalto singole parti della denominazione rispetto all’intero contesto ovvero di utilizzare termini che possano indurre i soggetti terzi a convincimenti errati circa l’appartenenza delle GVV ad Enti pubblici e le reali funzioni dagli stessi esercitate;
 - le denominazioni quali “Corpo di vigilanza”, “Comando regionale”, “Comando di Corpo”, “Comandante” e termini “Polizia”, “Carabinieri”, “Servizio di Polizia” e denominazioni similari sono vietate;
 - gli autoveicoli in uso alle guardie venatorie volontarie sono sprovvisti di dispositivi supplementari sia acustici che di segnalazione visiva (luce blu, gialla o arancione o altra) fatto salvo l’utilizzo dei dispositivi luminosi ed acustici installati su automezzi di proprietà dell’associazione nei soli casi di urgenza e di emergenza previsti dalla normativa vigente;
 - le guardie venatorie volontarie adibite al servizio di vigilanza non possono usare paletta segnaletica di intimazione dell’“alt”.

Art. 14

Processi verbali, denunce penali e relazioni di servizio delle GVV

1. La Sezione regionale di Vigilanza elabora e rende disponibili la modulistica dei processi verbali e dei sequestri amministrativi.
2. Le GVV nell’esercizio delle loro funzioni, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e ss. della L. n. 689/1981, trasmettono all’Autorità competente per territorio, entro 48 ore dalla contestazione, i verbali di accertamento di illecito amministrativo e sequestro amministrativo unitamente alla prova della contestazione o notifica e gli atti relativi all’accertamento. Decorso il termine per il pagamento in misura ridotta, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24 della stessa legge, presentano all’Autorità competente il rapporto con la prova delle contestazioni o notificazioni eseguite.
3. Copia dei verbali di accertamento di illecito amministrativo e di sequestro amministrativo sono trasmessi, entro 48 ore, al Responsabile territoriale del Presidio NVA.
4. Nel caso in cui le GVV operino sequestri ai sensi dell’art. 13 della L. 689/81, l’oggetto del sequestro unitamente al verbale di sequestro amministrativo deve essere consegnato senza alcun ritardo al Responsabile territoriale del Presidio NVA.
5. Nel caso in cui le GVV accertino fatti di rilevanza penale sono tenute a procedere ai sensi dell’art. 331 commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale.
6. I rapporti vanno compilati per ogni servizio effettuato dettagliando in particolare l’oggetto dell’attività di vigilanza. La copia del rapporto è trasmessa settimanalmente, tramite il Responsabile del raggruppamento di appartenenza, al Responsabile territoriale del Presidio NVA.

Art. 15

Doveri delle GVV

1 Le GVV nello svolgimento dei propri compiti sono tenute ad osservare le disposizioni di legge vigenti, del presente regolamento, nonché sono tenute a:

- a) assicurare, salvo giustificati motivi, un minimo di 120 ore annue di servizio di vigilanza o 10 ore di servizio al mese nei casi in cui il conteggio non possa essere riferito al periodo di 12 mesi;
- b) comunicare al Responsabile del raggruppamento, tramite l'associazione di appartenenza, la disponibilità a prestare servizio volontario con preavviso almeno quindicinale;
- c) rivolgersi all'utenza durante i servizi qualificandosi verbalmente con chiarezza ed esibendo, a richiesta, il provvedimento regionale di attribuzione della qualifica;
- d) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia, mantenere nei confronti degli utenti un comportamento improntato alla massima correttezza e imparzialità e non abusando delle proprie prerogative e poteri;
- e) evitare ogni discussione o controversia diretta o indiretta riguardante lo svolgimento delle proprie funzioni; mantenere nei rapporti con i colleghi e con il responsabile della pattuglia disponibilità, collaborazione e mutuo rispetto;
- f) mantenere riservatezza su tutto di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività;
- g) effettuare le contestazioni nel rispetto della legge e compilare in modo chiaro e completo i verbali, le relazioni di servizio e ogni eventuale atto previsto;
- h) indossare con decoro la divisa o gli altri simboli di riconoscimento preventivamente approvati ai sensi degli artt. 230 e 254 del Reg. di esec. del T.U.L.P.S, o in mancanza l'abbigliamento previsto dall'art. 13 del presente regolamento, e resi noti alla Sezione regionale di vigilanza;
- i) partecipare ai corsi di aggiornamento con frequenza obbligatoria;
- j) comunicare tempestivamente alla Sezione Regionale di Vigilanza la perdita di uno qualunque dei requisiti richiesti per la nomina.

2. Eventuali responsabilità civili o penali conseguenti a comportamenti posti in essere dalle guardie venatorie volontarie, nell'esercizio del proprio servizio, sono a carico dei singoli responsabili e/o delle associazioni di appartenenza, con totale esonero da ogni onere in capo alla Regione o al personale della Sezione regionale di vigilanza.

Art. 16

Divieti

1. Il servizio di vigilanza venatoria volontaria deve essere svolto senza armi e senza mezzi di coercizione di qualsiasi genere, salvo eventuali deroghe a seguito di autorizzazione da parte della Prefettura.
2. Nello svolgimento del servizio di vigilanza volontaria sono vietati la detenzione e l'uso dei dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi previsti dal codice della strada per le forze dell'ordine.
3. Le GVV che, per valide e motivate ragioni non riconducibili all'attività di vigilanza venatoria volontaria, sono titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale hanno l'obbligo di svolgere il servizio con l'arma debitamente occultata.
4. Durante lo svolgimento del servizio di vigilanza le guardie volontarie non possono essere accompagnate o supportate da terzi non autorizzati.
5. Alle GVV è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento del servizio di vigilanza.
6. La GVV non sfrutta la posizione che ricopre per ottenere per sé o per altri utilità o vantaggi e non pone in essere forme di sollecitazione o pressioni in tal senso. La GVV si astiene da adottare decisioni o svolgere attività che coinvolgono interessi propri o di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure che coinvolgono interessi di (i) persone con cui ha rapporti di frequentazione abituale;

- (ii) soggetti ed organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; (iii) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 251 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 è vietato esercitare attività di vigilanza all'interno di strutture faunistiche private o di aziende da parte di GVV che risultino concessionari o comunque ricoprano incarichi di responsabilità nella gestione nelle stesse.
7. Le GVV nel corso del servizio di vigilanza venatoria volontaria non possono essere adibite, da parte delle Associazioni, allo svolgimento contestuale di altri servizi di vigilanza (zoofila, ittica, ambientale, ecc.) seppure munite di relativa autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.
8. È vietato divulgare notizie inerenti al servizio, le pratiche, i procedimenti e i compiti svolti o assegnati, nonché le generalità e i dati personali di persone sottoposte a procedimenti.

Art. 17

Responsabilità disciplinare delle GVV

1. Le GVV rispondono disciplinarmente nei confronti dell'associazione di appartenenza per le violazioni delle disposizioni normative statali e regionali.
2. I Responsabili dei raggruppamenti territoriali ovvero le associazioni di appartenenza segnalano alla Sezione regionale di vigilanza ogni violazione commessa nell'espletamento dei compiti assegnati alle GVV e trasmettere tempestivamente le sanzioni disciplinari adottate che sono annotate nel registro di cui all'art. 10.
3. La GVV che contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni disciplinari adottate dall'associazione di appartenenza, incorre gradatamente nei seguenti provvedimenti sanzionatori:
 - a) sospensione dall'attività di vigilanza;
 - b) revoca della qualifica.
4. I provvedimenti sanzionatori previsti dal comma 3 sono adottati dal Dirigente della Sezione regionale di vigilanza nel rispetto del principio del contraddittorio e della proporzionalità della sanzione, previa relazione del Responsabile del Presidio NVA territorialmente competente e previa contestazione scritta all'interessato e, per conoscenza, all'associazione di appartenenza.
5. La sanzione è valutata in relazione alla gravità degli atti o fatti commessi e delle conseguenze pregiudizievoli che gli stessi hanno prodotto per la Regione o per il servizio.
6. In caso di reiterata violazione dei doveri delle GVV o di uno dei divieti previsti dal presente regolamento che abbia già comportato la sospensione dall'attività per almeno due volte e comunque per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la Sezione può disporre la revoca della qualifica a seguito dell'accertamento di nuove violazioni, sentito l'interessato e l'associazione di appartenenza.
7. La revoca della qualifica può essere disposta dalla Sezione anche in caso di persistente ed accertata inattività o negligenza non dovuta a giustificati motivi che abbiano già comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, sentito l'interessato nonché l'associazione di appartenenza.
8. Può essere disposta, altresì, la revoca della qualifica nei seguenti casi:
 - a) cessazione del rapporto associativo;
 - b) sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche a seguito di segnalazioni del Prefetto o del Questore e dell'Autorità Giudiziaria.
9. L'applicazione dei suddetti provvedimenti non esclude la contestazione di eventuali responsabilità civili o penali.
10. La Regione comunica tempestivamente i provvedimenti di sospensione, di revoca e decadenza adottati all'interessato, all'associazione di appartenenza, al Responsabile del raggruppamento territoriale, nonché alla Questura e alla Prefettura competenti per territorio.

Art. 18**Violazioni amministrative o penali**

1. La GVV sottoposta a procedimento di responsabilità penale o amministrativa per violazione della L.R. n. 59/2017 è obbligata a darne immediata comunicazione scritta alla Sezione regionale di vigilanza.
2. La GVV incorre nella decadenza dalla qualifica in caso di:
 - a) sanzione amministrativa per violazioni della L.R. n. 59/2017 relative all'attività faunistico venatoria, in relazione alla quale il procedimento sanzionatorio si sia concluso;
 - b) condanna penale, passata in giudicato, per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria;
 - c) condanna, passata in giudicato, a pena detentiva per delitto non colposo e sottoposizione a misura di prevenzione.
3. La decadenza è prevista anche in caso di applicazione degli artt. 162 e 162-bis del codice penale e artt. 444 e 445 del codice di procedura penale o in caso sia accertata la falsità delle certificazioni prodotte in sede di procedura di attribuzione della qualifica.
4. La perdita definitiva di uno dei requisiti necessari per l'attribuzione della qualifica comporta la decadenza dalla medesima.
5. L'attribuzione della qualifica di GVV può essere sospesa in via cautelativa dal Dirigente della Sezione regionale di vigilanza per un periodo non inferiore a quello necessario per la conclusione definitiva del procedimento.
6. Trascorso un periodo minimo di cinque anni dalla data della condanna di primo grado o dalla sentenza definitiva emessa con rito speciale per la violazione della normativa suindicata o dalla data di contestazione della violazione amministrativa in materia venatoria o dal giorno di esecutività del provvedimento eventualmente impugnato, è nuovamente possibile chiedere l'attribuzione della qualifica.

Art. 19**Sospensione e rinuncia volontaria al servizio**

1. Quando la GVV, per giustificati motivi, non ha la possibilità di effettuare le ore di servizio previste dal presente Regolamento, invia alla Sezione regionale di Vigilanza, al Responsabile del raggruppamento ed all'associazione di appartenenza una comunicazione scritta indicando la durata dell'impedimento o almeno la data iniziale dello stesso.
2. In caso di rinuncia definitiva al servizio la guardia venatoria volontaria deve darne comunicazione scritta alla Sezione regionale di vigilanza, al Responsabile del raggruppamento e all'associazione di appartenenza. La comunicazione di rinuncia non ha vincoli di preavviso o forme particolari. Essa ha effetto irrevocabile dal momento della sua presentazione.

Art. 20**Disposizioni transitorie, finali ed entrata in vigore**

1. Nelle more dell'attivazione da parte della Regione dei corsi di formazione di cui all'art. 42 comma 3 della L.R. 59/2017, i corsi di preparazione e di aggiornamento di cui al presente regolamento sono organizzati dalle associazioni di cui al comma 2, lettera b), L.R. 59/2017 conformemente al disposto dall'articolo 41 comma 6 della medesima legge e sotto il controllo della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale della Regione Puglia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme eurounitarie, nazionali e regionali nonché, per

quanto compatibili, ai regolamenti regionali vigenti.

4. Il presente Regolamento è trasmesso ai Prefetti e ai Questori competenti per territorio.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 18 novembre 2025

EMILIANO